

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata. Per i professionisti l'aliquota sale al 26,23%

Con [circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022](#), l'Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nel documento evidenziato che l'articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha previsto per l'anno 2022 **l'aumento dell'aliquota** di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i **soggetti che producono reddito da lavoro autonomo** di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Chiarimenti, anche sull'aumento dell'aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL. previsto al comma 223 dell'articolo 1, della [legge n. 234/2021](#).

Aumento aliquota ISCR0

L'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l'anno 2022 e per l'anno 2023 un aumento

dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 **pari allo 0,51%** (per l'anno 2021 l'aumento era pari allo 0,26%); il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1, che ha previsto in via sperimentale l'erogazione da parte dell'INPS dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCR0).

Aliquote contributive e di computo (totale al 26,23%)

Per l'anno 2022 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:

- aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari **al 25%** così come stabilito all'articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, 232;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari **allo 0,72%**, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (il messaggio n. 27090/2007);
- aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCR0 pari **allo 0,51%** istituita dall'articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

Modifica aliquota per il finanziamento DIS-COLL

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva, **all'1,31%** in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%, relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a **detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare in esame.**

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (*cfr.* l'art. 50, comma 1, lett. c-*bis*), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) **anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;**
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a **restare esclusi** dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

- componenti di commissioni e collegi;
- amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
- venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2022, l'aliquota è **confermata al 24%**, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 25 del 11 febbraio 2022](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92- Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 1, comma 398, della L. 30/12/2020, n. 178 – Art. 1, comma 223, della [L. 30/12/2021, n. 234](#)